



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

MONTANARI MARCO Presidente e Relatore

GIANFERRARI VENTURINO IVAN Giudice

MANFREDINI ROMANO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 90/2021
depositato il 30/04/2021

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS03BC00754 IVA-ALTRO 2015
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] S.R.L. SSD
[REDACTED] REGGIO NELL'EMILIA RE

rappresentato da:

[REDACTED]
[REDACTED] REGGIO NELL'EMILIA RE

difeso da:

FERRARIO AVV. ALBERTO ALFREDO
CORSO ITALIA 22 20122 MILANO MI

- sul ricorso n. 91/2021
depositato il 30/04/2021

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS03BC00752 IRES-ALTRO 2015
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] S.R.L. SSD
[REDACTED] 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 90/2021 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/09/2021 ore 09:30

N° **227/2021**

PRONUNCIATA
IL: **21/09/2021**

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
28/09/2021

Il Segretario



(segue)

rappresentato da:

[REDACTED]
[REDACTED] 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

difeso da:

FERRARIO AVV. ALBERTO ALFREDO
CORSO ITALIA 22 20122 MILANO MI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 90/2021 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/09/2021 ore 09:30

Svolgimento del processo

1-La ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. SSD ricorre, con separati gravami, R.G.R.N°90-91/2021, nei confronti dell' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso altrettanti avvisi di accertamento emessi, il primo, ai fini iva, relative sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2015, ed, il secondo, ai fini ires, irap, relative sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2015/2016; valore economico, complessivo, delle controversie € 1.243.879,00; assume l' Agenzia, negli atti impugnati, che la Ricorrente, nella sua qualità di Società Sportiva Dilettantistica, abbia usufruito delle agevolazioni, di cui al combinato disposto degli artt.90 L.289/2002,¹ e 148,^{3°} comma, TUIR,² senza averne diritto non avendo adempiuto all'onere che Le incombeva, di cui all'art.30, 1° comma, D.L.185/2008, secondo cui *"1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6*

¹ *"Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro"*

² *"Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati."*

della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. “; la Ricorrente non avrebbe cioè presentato il c.d. mod. EAS, che l'Agenzia assume come condizione necessaria per usufruire delle suddette agevolazioni; dal che ne fa conseguire la rideterminazione, con il regime ordinario e non agevolativo, degli imponibili e delle relative imposte; la Ricorrente grava gli atti sul presupposto della loro illegittimità deducendo che: *la normativa richiamata non prevederebbe la sanzione della decadenza dall'agevolazione nel caso di omessa presentazione del mod. EAS; **a tutto concedere, l'omessa presentazione del modello sarebbe da considerare violazione meramente formale, sanata con la definizione agevolata delle irregolarità formali di cui all'art.9 d.l.119/2018 di cui ha usufruito; chiede, infine in accoglimento dei gravami l'annullamento degli atti impugnati; vinte le spese; si costituisce l'Agenzia che, richiamando propri documenti di prassi, segnatamente la Circolare n.18/E del 01/08/2018, chiede il rigetto dei ricorsi; vinte le spese.

Motivi della decisione

2-In via preliminare va delimitata la materia del contendere; con gli atti impugnati, invero preceduti da una voluminosa richiesta documentale e da un'approfondita istruttoria, l'Agenzia non accerta maggiori imponibili ma si limita a disconoscere, in presenza del carente invio del mod. EAS, il diritto ad usufruire delle agevolazioni richiamate; in altre parole: la carente presentazione del suddetto modello è “sanzionabile” con il disconoscimento delle agevolazioni richiamate? questo Giudice ritiene di no: invero la norma richiamata art 30 cit, non prevede una tale sanzione, che ,di fatto, così va qualificata la condizione apposta, e, dunque, sulla base del principio di stretta legalità ,che informa il sistema delle sanzioni tributarie, non può applicarsi una

sanzione inesistente; pacifica sul punto la giurisprudenza di legittimità: *"In tema di violazioni tributarie, la sanzione prevista per la dichiarazione di credito inesistente non è applicabile alla fattispecie di rimborso non dovuto, atteso che il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni tributarie, in assenza di una medesima "ratio" sanzionatoria, preclude l'applicazione della sanzione a fattispecie diversa da quella prevista."* [Sez. 5 - Ordinanza n. 24517 del 04/11/2020 (Rv. 659808 - 01) ma già in Sez. 5 - Ordinanza n. 21390 del 06/10/2020 (Rv. 659472-01) e Sez.5-Ordinanza n. 9492 del 12/04/2017 (Rv. 643919 - 01)]; ma va aggiunto che, anche, qualora si accedesse alla ipotesi che l'omessa presentazione del mod. EAS integri una violazione, la stessa sarebbe, comunque, da qualificarsi come violazione meramente formale, sul presupposto che la stessa non abbia, in alcun modo, ostacolato, come provato dalla richiamata approfondita istruttoria, cui non è conseguito un accertamento di maggiori imponibili, l'attività dell'Agenzia e non si sia concretizzata in un danno all'erario; il tutto sulla base del pacifico principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui *"In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione 10 della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio, la violazione resta formale perché lesiva per l'esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria"* [Sez. 5 -, Sentenza n. 16450 del 10/06/2021 (Rv. 661603 - 01)]; e ancora *"In tema di sanzioni amministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, st. contr. e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul*

versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa la natura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità "ex ante" della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo."

[Sez. 5 - , Sentenza n. 28938 del 17/12/2020 (Rv. 659970 - 02)]; ed anche *"In tema di compensazione di crediti IVA, la mancata apposizione, sulla dichiarazione del contribuente, del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, convertito nella l. n. 102 del 2009, configura, anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, una violazione meramente formale, non equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. "Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5289 del 26/02/2020 (Rv. 657322 - 01)]; in ordine all'impossibilità, anche in ipotesi oltre che in fatto, che l'omessa presentazione del mod EAS possa ostacolare l'attività accertatrice va ricordato che esso non sostituisce in alcun modo la presentazione del mod Unico che infatti è sempre stato presentato; pacifica dunque che la definizione agevolata ex d.l. 119/2018 di cui si è avvalsa la Ricorrente abbia sanato la suddetta violazione meramente formale; un'ultima annotazione della Ricorrente merita di essere evidenziata; l'Agenzia pretende di sanzionare il suo comportamento omissivo sulla base di un suo documento di prassi emanato tre anni dopo il suddetto comportamento; evidente la lesione dei principi di buona fede ed affidamento che devono sempre sovrintendere ai rapporti tra fisco e contribuente.*

C.T.P.RE.R.G.R. N°90/2021 Pres. Rel. Montanari

3-Le spese di giudizio, stante la particolare fattispecie dedotta in giudizio, originata da un errore della Ricorrente vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento dei ricorsi, di cui agli R.G.R. N°90-91/2021, annulla gli impugnati atti; spese di giudizio compensate.

Reggio Emilia lì 21 settembre 2021

Il Presidente est.

A large, handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned below the text 'Il Presidente est.' and extends across the width of the page, ending in a long, sweeping tail that curves downwards towards the bottom right corner.